



# Accesso anticipato al pensionamento per i lavoratori delle imprese edili e affini

## A.C. 2494

Dossier n° 312 - Schede di lettura  
8 giugno 2015

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2494
Titolo:	Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, concernenti l'accesso anticipato al pensionamento per i lavoratori delle imprese edili e affini
Iniziativa:	Parlamentare
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	3
Date:	
presentazione:	26 giugno 2014
assegnazione:	24 luglio 2014
Commissione competente :	XI Lavoro
Sede:	referente

### Contenuto

La **proposta di legge C.2494** (Tripiedi e altri) modifica il [decreto legislativo n.67/2011](#) al fine di estendere ai **lavoratori edili** la disciplina normativa che prevede determinati benefici previdenziali a favore dei soggetti che hanno svolto **attività lavorative usuranti**.

Il provvedimento si compone di **3 articoli**.

Gli **articoli 1 e 2** modificano il [decreto legislativo n.67 del 2011](#), inserendo la **lettera d-bis**) al comma 1 dell'articolo 1, al fine di includere i lavoratori edili, come indicati nel CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini del 18 giugno 2008, tra le categorie di lavoratori beneficiari, nonchè apportando modificazioni di mero coordinamento ad altre disposizioni del decreto legislativo.

L'**articolo 3** reca la **copertura finanziaria degli oneri** (peraltro non quantificati) derivanti dall'estensione della plaea dei beneficiari, disponendo che si provveda a valere sulle risorse dell'apposito **Fondo per i lavoratori usuranti** (di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *f*), della [legge n.247/2007](#); inoltre, si prevede che qualora nell'ambito della funzione di accertamento del diritto emerga, dal monitoraggio delle domande presentate e accolte, il verificarsi di scostamenti rispetto alle risorse finanziarie disponibili, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ne dia notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze, affinchè possa riferirne al Parlamento con propria relazione e assumere le conseguenti iniziative legislative (secondo quanto previsto dall'[articolo 11-ter, comma 7, della legge n.468/1978](#)).

Per quanto concerne le risorse previste per il finanziamento dei benefici previdenziali per i c.d. lavori usuranti, l'[articolo 7, comma 1, del d.lgs. n. 67/2011](#) prevede uno stanziamento di **383 milioni annui a decorrere dal 2013**.

Successivamente, l'[articolo 1, comma 721, della legge n.190 /2014](#) (legge di stabilità per il 2015) ha disposto una **riduzione dello stanziamento di 150 milioni di euro** (passando così da una dotazione annua pari a 383 milioni di euro ad una dotazione annua pari a 233 milioni di euro a decorrere dal 2015).

Al riguardo si fa presente che la tabella relativa allo stato di previsione del ministero del lavoro e delle politiche sociali del rendiconto generale dell'amministrazione dello stato evidenzia la presenza di un **significativo ammontare di somme non pagate**, negli anni 2011, 2012 e 2013, nell'ambito del piano di gestione n. 2 (pensionamenti anticipati attività usuranti), del capitolo 4354, relativo agli oneri derivanti da pensionamenti anticipati, e del capitolo 4377, relativo al protocollo

su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili.

## Relazioni allegare o richieste

Alla proposta di legge, di iniziativa parlamentare, è allegata la relazione illustrativa

## Necessità dell'intervento con legge

L'intervento con legge si rende necessario in quanto la materia su cui interviene la proposta di legge è attualmente regolata da una fonte di rango legislativo (decreto legislativo n.67 del 2011).

## Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La proposta di legge, recando norme relative all'attribuzione di benefici previdenziali, riguarda una materia riconducibile alla **potestà legislativa esclusiva dello Stato**, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione ("**previdenza sociale**").

## Attività parlamentare

Si segnala che sul tema oggetto della proposta di legge in esame la XI Commissione della Camera, nella seduta del 30 ottobre 2014, ha approvato la risoluzione [8-00086](#), che impegna il Governo a:

- effettuare una ricognizione del numero dei lavoratori che in ciascun anno hanno avuto accesso al pensionamento sulla base dei requisiti previsti dal [decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67](#), verificando la spesa sostenuta annualmente per tali pensionamenti;
- verificare, anche alla luce di tale ricognizione, la congruità dell'autorizzazione di spesa di cui all'[articolo 7 del citato decreto legislativo n. 67 del 2011](#), fornendo altresì indicazioni circa il possibile andamento della spesa per l'attuazione del medesimo provvedimento nei prossimi anni;
- informare le Camere degli esiti delle predette ricognizioni; a valutare una riconsiderazione dei propri orientamenti in ordine alla riduzione delle risorse destinate alle finalità di cui al [decreto legislativo n. 67 del 2011](#), nell'ottica di garantire la stabilità dei finanziamenti previsti a legislazione vigente, nel rispetto, comunque, dei saldi di finanza pubblica;
- assicurare l'effettiva destinazione alle medesime finalità di cui al [decreto legislativo n. 67 del 2011](#) delle somme stanziare e non ancora impiegate, nonché a valutare ogni opportuna iniziativa di modifica alla normativa vigente per garantire l'integrale utilizzo delle somme dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, verificando se, in questo contesto, vi siano le condizioni per una **estensione dei benefici anche ad altri lavoratori** impegnati in mansioni particolarmente usuranti o addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, quali, fra gli altri, i **lavoratori manuali nel settore dell'edilizia e affini** e i lavoratori del settore marittimo esclusi dalla forma di tutela legislativa per esposizione all'amianto (di cui al decreto ministeriale 27 ottobre 2004).

## La normativa vigente

In attuazione della delega legislativa conferita dall'[articolo 1 della L. 183/2010](#) (c.d. Collegato lavoro), con il [D.Lgs. n. 67/2011](#) è stata introdotta una disciplina normativa relativa al pensionamento dei soggetti che hanno svolto attività lavorative usuranti.

Il [decreto legislativo 67/2011](#) era volto, in particolare, a consentire ai lavoratori dipendenti impegnati in lavori o attività connotati da un particolare indice di stress psico-fisico, di maturare il **diritto al trattamento pensionistico con un anticipo di 3 anni**.

Per quanto riguarda la platea dei soggetti beneficiari, il decreto dispone che possano usufruire del pensionamento anticipato quattro diverse categorie di soggetti, ossia:

- i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti (di cui all'articolo 2 del D.M. 19 maggio 1999);
- i lavoratori subordinati notturni (come definiti dal [D.Lgs. n. 66/2003](#));
- i lavoratori addetti alla cd. "linea catena" che, nell'ambito di un processo produttivo in serie, svolgano lavori caratterizzati dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale;
- i conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone.

Le condizioni per l'accesso al beneficio pensionistico sono che le attività usuranti vengano svolte al momento dell'accesso al pensionamento e che siano state svolte per una certa

durata nel corso della carriera lavorativa (secondo il testo originario del decreto legislativo, nella fase transitoria, ossia fino al 2017, per un minimo di 7 anni negli ultimi 10 anni di attività lavorativa; a regime, ossia dal 2018, per un arco di tempo almeno pari alla metà dell'intera vita lavorativa).

Specifiche norme concernono gli obblighi dei datori di lavoro in ordine alla produzione della documentazione volta a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al beneficio pensionistico.

Una apposita clausola di salvaguardia è volta a garantire il rispetto dei limiti di spesa fissati, prevedendo il differimento della decorrenza dei trattamenti (con criteri di priorità basati sulla data di maturazione dei requisiti) qualora emergano scostamenti tra il numero delle domande presentate e la copertura finanziaria a disposizione.

L'[articolo 24, comma 17, del D.L. n. 201/2011](#) (riforma Fornero) è intervenuto sul [decreto legislativo n.67/2011](#), operando una significativa **modifica delle condizioni di accesso al pensionamento anticipato**, con l'effetto di attenuare la portata dei benefici previdenziali in precedenza previsti.

La nuova disciplina pensionistica ha, in particolare, previsto:

- la limitazione agli anni 2008-2011 (anziché 2008-2012) del periodo transitorio;
- per quanto concerne la disciplina a regime (che decorre dal 1° gennaio 2012, e non più dal 1° gennaio 2013), la previsione che **il pensionamento avvenga secondo il sistema delle "quote"** previste dalla Tabella B di cui all'Allegato 1 della [L. 247/2007](#) (ferma restando, comunque, la possibilità di pensionamento anticipato secondo i nuovi criteri previsti dallo stesso [D.L. 201/2011](#)) e non più con il riconoscimento dell'anticipo di 3 anni;
- per quanto concerne, specificamente, i lavoratori **turnisti che hanno prestato lavoro notturno**, la disciplina previgente (sulla riduzione massima dell'età anagrafica di uno o due anni, rispettivamente per i lavoratori che abbiano svolto turni da 64 a 71 giorni all'anno, ovvero da 72 a 78 giorni all'anno) viene limitata al periodo 2009-2011; a regime, ossia dal 1° gennaio 2012, per questi lavoratori il pensionamento avviene secondo il sistema delle "quote" previste dalla Tabella B di cui all'Allegato 1 della [L. 247/2007](#) (incrementate di due anni e due unità per i lavoratori che abbiano svolto turni notturni da 64 a 71 giorni all'anno, e di un anno ed una unità per i lavoratori che abbiano svolto turni da 72 a 78 giorni all'anno).